

Scambio di lettere del 19 ottobre 1981

0.142.115.142.1

concernente la sospensione parziale dell'articolo 3 dell'Accordo del 6 novembre 1963 tra la Svizzera e il Principato del Liechtenstein sullo stato giuridico dei cittadini di ciascuno di essi nell'altro Stato per quanto concerne la polizia degli stranieri

Entrato in vigore il 19 ottobre 1981

Traduzione¹

Dipartimento federale
degli affari esteri

Berna, 19 ottobre 1981

Ambasciata del
Principato del Liechtenstein
Berna

Il Dipartimento federale degli affari esteri ha l'onore di confermare all'Ambasciata del Principato dei Liechtenstein di aver ricevuto la sua nota del 19 ottobre 1981, del seguente tenore:

«L'Ambasciata del Principato dei Liechtenstein ha l'onore di comunicare al Dipartimento federale degli affari esteri che il Governo del Principato, considerata la necessità di realizzare un rapporto equilibrato tra l'effettivo della popolazione liechtensteinese e di quella straniera residente, non è più in grado, per il momento, di applicare senza limitazione l'articolo 3 dell'Accordo tra la Svizzera e il Principato dei Liechtenstein, del 6 novembre 1963². Sullo stato giuridico dei cittadini di ciascuno di essi nell'altro Stato per quanto concerne la polizia degli stranieri. Secondo tale disposizione i cittadini liechtensteinesi e svizzeri hanno diritto ad un permesso di dimora, con o senza attività lucrativa, nell'altro Stato contraente.

Per conto del Governo del Principato, l'Ambasciata propone la seguente regolamentazione:

1. L'articolo 3 dell'Accordo è sospeso parzialmente fino a nuovo avviso. Per i cittadini dei due Stati continua a sussistere un diritto, senza limitazione, all'ammissione nell'altro Stato, con o senza attività lucrativa, se
11 vogliono recarsi nell'altro Stato contraente per frequentarvi corsi di formazione, per perfezionarsi professionalmente in una ditta

RU 1981 1750

¹ Il testo originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell'ediz. ted. della presente Raccolta.

² RS 0.142.115.142

- (per esempio come allievi, studenti, apprendisti, praticanti), o alla condizione aupair;
- 12 si tratta di persone che hanno assolto una formazione professionale o in possesso, almeno, di un titolo di studio equivalente, che vogliono perfezionarsi professionalmente in una ditta, nell'altro Stato contraente, durante un periodo limitato, se seguono un relativo programma di perfezionamento e se un'attività quale confinante non può, ragionevolmente, entrare in linea di conto;
 - 13 vogliono occuparsi in istituti pubblici del ramo sanitario, sociale o dell'educazione;
 - 14 vogliono essere accolti quali pazienti in ospedali, cliniche o case di cura;
 - 15 ...³;
 - 16 si tratta di frontalieri.
2. Domande a favore dei cittadini dei due Stati, colpiti dalla sospensione, saranno trattate secondo le prescrizioni generali vigenti in materia di ammissione degli stranieri. Considerate le strette relazioni tra i due Stati
 - 21 le autorità liechtensteinesi accorderanno, per quanto possibile, un trattamento preferenziale ai cittadini svizzeri che non possono far valere un diritto ad un permesso;
 - 22 le autorità svizzere non sottoporranno a contingentamento i cittadini liechtensteinesi che non possono far valere un diritto ad un permesso; esse esamineranno le domande per attività unicamente dal profilo della situazione del mercato del lavoro.
 3. Una volta ammessi, i cittadini dei due Stati godono ulteriormente del diritto al rinnovo del loro permesso di dimora secondo l'articolo 3 capoverso 3 dell'Accordo, a meno che non si tratti di un soggiorno per sua natura temporaneo, ai sensi dell'articolo 6 capoverso 2 dell'Accordo.
 - 3^{bis} Il diritto del coniuge e dei figli minorenni di cui all'articolo 3 capoverso 1^{bis} dell'Accordo è mantenuto⁴.
 4. Le altre disposizioni dell'Accordo sullo stato giuridico dei cittadini dei due Stati restano in vigore.
 5. I due Governi nomineranno una Commissione mista che tratterà le questioni legate all'applicazione dello scambio di note.
L'Ambasciata sarebbe riconoscente al Dipartimento degli affari esteri se esso potesse comunicarle l'approvazione del Consiglio federale svizzero a queste proposte. In tal caso, la nota dell'Ambasciata e la nota del Dipartimento formano un Accordo tra i due Governi, che entra in vigore il 19 ottobre 1981 e può essere disdetto in ogni tempo mediante preavviso di un anno; in questo caso entrerà nuovamente in vigore

³ Abrogato dall'art. 2 dell'Acc. del 2 nov. 1994, approvato dall'Assemblea federale il 12 dic. 1994 (RU 1995 3815 3813; FF 1994 V 661).

⁴ Introdotto dall'art. 2 dell'Acc. del 2 nov. 1994, approvato dall'Assemblea federale il 12 dic. 1994 ed entrato in vigore il 1° mag. 1995 (RU 1995 3815 3813; FF 1994 V 661).

l'articolo 3 dell'Accordo dei 6 novembre 1963 sullo stato giuridico dei cittadini di ciascuno di essi nell'altro Stato per quanto concerne la polizia degli stranieri.»

Il Dipartimento federale degli affari esteri ha l'onore di comunicare all'Ambasciata l'approvazione del Consiglio federale svizzero alle proposte contenute nella nota. La nota dell'Ambasciata e la presente nota formano un Accordo tra i due Governi, che entra in vigore il 19 ottobre 1981 e può essere disdetto in ogni tempo mediante preavviso di un anno.

Il Dipartimento coglie anche questa occasione per esprimere all'Ambasciata del Principato la sua più alta considerazione.

